

Regione Lazio

Regolamenti Regionali

Regolamento regionale 11 agosto 2026, n. 12

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 3 GENNAIO 2022, N. 1 (NUOVA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 30 APRILE 2014, N. 10 "DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI PERTINENZE IDRAULICHE, AREE FLUVIALI, SPIAGGE LACUALI E DI SUPERFICI E PERTINENZE DEI LAGHI") E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

ha adottato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

e m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 del regolamento regionale 3 gennaio 2022, n. 1 "Nuova disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico. Abrogazione del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi)" e successive modificazioni)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 1/2022, è aggiunto il seguente:
"1 bis. Il presente regolamento disciplina altresì, nei casi previsti dall'articolo 28 bis, il rilascio del nulla osta idraulico concernente la disciplina locale delle distanze dalle opere idrauliche nel tratto urbano del fiume Tevere ricadente nel territorio di Roma Capitale."

Art. 2

(Inserimento del capo V bis del regolamento regionale 3 gennaio 2022, n. 1)

1. Dopo il capo V del regolamento regionale 1/2022, è inserito il seguente:

"CAPO V BIS DISCIPLINA LOCALE

Art. 28 bis

(Disciplina locale delle distanze nel tratto urbano del fiume Tevere nel Comune di Roma Capitale)

1. La disciplina locale delle distanze prevista nel presente articolo si applica ai procedimenti che prevedono la realizzazione di costruzioni e scavi nel tratto urbano del fiume Tevere ricadente nel territorio di Roma Capitale, in prossimità degli argini costituiti da terrapieni rivestiti e dei muraglioni, caratterizzati dalle peculiari condizioni morfologiche, costruttive e funzionali, individuati nell'allegato A. Restano esclusi dall'ambito di applicazione gli argini in terra aventi funzione autonoma di contenimento idraulico.
2. La disciplina locale si applica esclusivamente alle opere pubbliche, agli interventi finalizzati al perseguimento dell'interesse pubblico, ai lavori di manutenzione, agli interventi di adeguamento di reti e impianti tecnologici e industriali esistenti, non delocalizzabili.
3. Per le opere e gli interventi indicati nel comma 2, che prevedono l'esecuzione di costruzioni e scavi in prossimità degli argini previsti nel comma 1, la competente Autorità idraulica, all'esito di una valutazione tecnico idraulica e previo rilascio del relativo nulla osta idraulico, in deroga alle distanze ordinarie previste nell'articolo 96, lettera f), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 che approva e contiene il testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie e successive modifiche, può autorizzare una distanza inferiore a quella ordinariamente prevista,

esclusivamente qualora sia accertata la piena compatibilità dell'intervento con le esigenze di sicurezza idraulica, tutela delle opere di difesa e regolare deflusso delle acque. Per gli argini in terra resta ferma la facoltà dell'Autorità idraulica di prescrivere distanze superiori a quelle ordinarie, ove ciò risulti necessario ai fini della tutela idraulica.

4. Le deroghe consentite nel presente articolo sono subordinate alla presentazione di apposita istanza per il rilascio del nulla osta idraulico, corredata della documentazione tecnica, indicata nell'allegato B, necessaria a dimostrare la compatibilità dell'intervento con il regime idraulico del corso d'acqua, la stabilità delle opere di difesa, il regolare deflusso delle piene, nonché l'assenza di effetti pregiudizievoli sulla sicurezza idraulica, secondo quanto previsto dalla disciplina locale. L'Autorità idraulica, nell'ambito dell'istruttoria tecnica, può richiedere integrazioni e ulteriori approfondimenti. Il procedimento si conclude mediante il rilascio del nulla osta, eventualmente corredato da prescrizioni e condizioni, o, qualora non risultino soddisfatti i requisiti di sicurezza idraulica, con il diniego motivato. Il rilascio del nulla osta non comporta la modifica della fascia di rispetto e non sostituisce gli atti di assenso, autorizzazioni, permessi o licenze previsti dalla normativa vigente.”.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

**Il Presidente
Francesco Rocca**

ALLEGATO A

Ambito di applicazione della disciplina locale

La disciplina locale tiene conto delle peculiari caratteristiche morfologiche, idrauliche, costruttive e urbanistiche del tratto urbano del fiume Tevere, con l'obiettivo di garantire il libero deflusso delle acque, la sicurezza idraulica e la conservazione della funzionalità delle opere di difesa.

Le opere idrauliche ricadenti nel bacino del fiume Tevere compreso tra la Traversa di Castel Giubileo e la foce, incluso il Canale Navigabile, risultano classificate, come di seguito specificato, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, che approva e contiene il testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie e successive modifiche:

- 1) gli argini e le sponde del fiume Tevere e dei suoi affluenti rigurgitati dalle piene nel tratto compreso tra Castel Giubileo e il ponte Milvio (lunghezza in Km. 11,600), sono classificati Opere Idrauliche di 2° Categoria con Legge del 05.11.1962, n. 1606.
- 2) gli argini e le sponde del fiume Tevere nel tratto compreso tra il ponte Milvio e il mare, inclusi quelli del Canale Navigabile fino al ponte Due Giugno (lunghezza in Km. 47,00), e tutti gli affluenti nei tronchi rigurgitati dalle piene, sono classificati Opere Idrauliche di 2° Categoria con Legge del 20.02.1956, n. 71.

Ai fini dell'applicazione della disciplina locale, gli argini del Tevere sono distinti nelle seguenti tipologie:

- a) argini in terra, con funzione autonoma di contenimento idraulico, localizzati prevalentemente da Castel Giubileo a Ponte Flaminio e, a valle, da Ponte Marconi fino al mare;
- b) argini costituiti da terrapieni parzialmente o totalmente rivestiti in muratura che inglobano le strutture stradali di Lungotevere retrostanti, localizzati prevalentemente tra Ponte Flaminio e Ponte Matteotti e tra Ponte Sublicio e Ponte Marconi;
- c) argini in muratura realizzati tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo per la difesa delle aree centrali della città di Roma e delle infrastrutture urbane adiacenti, sviluppate nel tratto compreso tra Ponte Matteotti e Ponte Sublicio.

La disciplina locale trova applicazione esclusivamente per le opere indicate nelle lettere b) e c).

L'applicazione della disciplina locale trova fondamento nelle peculiari caratteristiche del tratto urbano del Tevere, determinate dalla trasformazione storica dell'alveo e delle opere di difesa idraulica. In tale contesto, il rilevato arginale originario risulta, in molti tratti, completamente interrato, mentre la realizzazione dei Lungotevere ha modificato in modo stabile la geometria originaria delle opere idrauliche, rendendo il piede esterno dell'argine originario non più materialmente individuabile. Tali trasformazioni antropiche hanno determinato un'alterazione permanente della configurazione morfologica e funzionale delle opere di difesa, giustificando l'applicazione della disciplina locale.

ALLEGATO B

Nulla osta idraulico

L'istanza per il rilascio del Nulla Osta Idraulico è corredata da una relazione tecnico descrittiva, dagli elaborati progettuali e dalle relazioni tecniche necessarie alla valutazione dell'intervento, comprendenti, ove pertinenti, la relazione idraulica, la relazione geologica, la relazione idrogeologica e la relazione geotecnica. L'istanza è, altresì, corredata dagli elaborati attestanti la compatibilità dell'intervento con il regime idraulico del corso d'acqua, nonché dalle verifiche volte a dimostrare l'assenza di effetti negativi sul deflusso delle portate di piena e l'assenza di fenomeni di sifonamento, erosione o instabilità delle opere arginali, oltre a ogni ulteriore elaborato eventualmente richiesto dall'Autorità idraulica.

Le verifiche idrauliche sono sviluppate assumendo una piena con tempo di ritorno non inferiore a duecento anni e devono dimostrare il mantenimento del regolare deflusso delle acque, l'assenza di esondazioni indotte, l'assenza di interferenze negative sulla falda, la salvaguardia delle opere idrauliche esistenti e il mantenimento di un adeguato franco idraulico.

Nel corso dell'istruttoria, l'Autorità idraulica verifica la compatibilità dell'intervento con il regime idraulico del Tevere, la tutela del libero deflusso delle acque, la stabilità delle opere arginali, l'assenza di aggravio del rischio idraulico, la tutela delle infrastrutture pubbliche, la compatibilità dell'intervento con le esigenze di manutenzione delle opere idrauliche e la conformità alla normativa vigente. A tal fine, l'Autorità può richiedere integrazioni documentali, modellazioni idrauliche e ogni ulteriore approfondimento ritenuto necessario ai fini della completa valutazione dell'intervento.

All'esito dell'istruttoria, l'Autorità idraulica provvede al rilascio del Nulla Osta Idraulico, eventualmente corredata da prescrizioni, ovvero nega il rilascio con provvedimento motivato.

Il Nulla Osta Idraulico non sostituisce gli ulteriori pareri, autorizzazioni, permessi, concessioni o nulla osta previsti dalla normativa vigente, che restano comunque necessari ove richiesti.